

**FOGLIO INFORMATIVO
relativo al**

CESSIONE PRO SOLVENDO A GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DEL CATANZARESE – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale ed amministrativa: via San Francesco di Paola, snc

Tel. 0961/996719, fax: 0961/996719

E-mail segreteria@catanzarese.bcc.it

Pec: 07091.bancadelcatanzarese@actaliscertymail.it

Sito internet: www.bancadelcatanzarese.it

Codice ABI 07091

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5766 – cod. ABI 07091

Iscritta all'albo delle società cooperative al n. C106273

Registro delle Imprese di CATANZARO n. 198133 del 01/01/2015

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) del Credito Cooperativo.

Iscritta all'albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

CHE COS'È LA CESSIONE PRO SOLVENDO A GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO

La Cessione Pro Solvendo a Garanzia di Operazioni di Credito è una operazione di garanzia (*di solito redatta con atto notarile*) con la quale il cliente garantisce il pagamento di una obbligazione finanziaria attraverso la cessione a favore della Banca di crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) a maggiore garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni.

Il debitore ceduto, venuto a conoscenza della cessione e purché non abbia a suo tempo pattuito l'incapacità del credito ceduto, è tenuto a rispondere non più verso il proprio creditore originario (e cioè verso il cedente) bensì verso la Banca (cessionario), con il diritto della Banca stessa di imputare le somme così incassate al debito del Cliente, restituendo la parte residua al cedente.

La cessione, essendo a scopo di garanzia, non esclude l'obbligo del soggetto affidato di provvedere al puntuale rimborso del finanziamento. Poiché la cessione ha esclusivamente una funzione di garanzia, l'integrale adempimento dei suoi obblighi da parte del Cliente consente al cedente di riacquistare la titolarità del credito precedentemente ceduto.

Nel caso di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, è necessario che la cessione sia perfezionata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia notificata all'amministrazione interessata, fermo restando che sarà comunque priva di effetti qualora, trattandosi di crediti nascenti da contratti in corso, il debitore ceduto non vi aderisca. Dovrà altresì essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai fini della trascrizione nella competente conservatoria, la cessione di canoni relativi a contratti di locazione aventi per oggetto beni immobili, laddove si tratti di canoni a scadere per un periodo superiore a tre anni. La cessione può avere ad oggetto anche i "crediti futuri" e, in questo caso, è valida purché – al momento in cui viene conclusa la relativa convenzione – esista già il rapporto dal quale nasceranno i crediti oggetto di cessione, in modo tale che detti crediti siano determinati, o almeno determinabili al momento della stipula della cessione; in tal caso, la cessione di crediti futuri produce i suoi effetti solo quando i crediti verranno ad esistenza. Da cui i crediti nasceranno per effetto della cessione, il credito è trasferito alla Banca con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Normalmente, la garanzia in questione è data a fronte di finanziamenti concessi dalla Banca o, qualora la Banca garantisca l'adempimento di un'obbligazione del Cliente nei confronti di terzi, a garanzia del suo diritto di regresso nei confronti del Cliente stesso conseguente al pagamento del debito garantito dalla Banca.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

– l'inesistenza del credito ceduto (ad es. perché il contratto da cui deriva il credito è successivamente dichiarato nullo o annullato);

– rischio di insolvenza del debitore del credito ceduto: in tal caso, la Banca, nel caso in cui l'obbligazione assunta dal Cliente non sia onorata, si riverrà sullo stesso Cliente per il recupero di quanto dovuto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese di istruttoria pratica e revisione	euro 100,00 per debitore
Spese di valutazione debitore (richieste, rinnovi, aumenti, riduzioni, sospensioni, revoche)	euro 200,00 per debitore per anno
Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi	euro 60,00 a mezzo servizio postale euro 100,00 a mezzo ufficiale giudiziario gratis a mezzo posta elettronica (E-mail o PEC)
Spese per invio di comunicazioni periodiche	Euro 3,00



**Banca del
Catanzarese**

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Oneri fiscali:	1) laddove la cessione di credito assista un finanziamento di durata superiore a 18 mesi e 1 giorno stipulato in Italia, si può scegliere tra le seguenti tassazioni: - Imposta sostitutiva di cui all'art.17 del Dpr. 601/1973 (pari allo 0,25% dell'importo del mutuo, oppure pari al 2% per acquisto/ristrutturazione/costruzione seconda casa); - Regime ordinario: Imposta di registro (€ 200,00, solo in caso d'uso e non alla stipula della cessione); Imposta di bollo (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa). 2) laddove la cessione di credito assista qualsiasi altra operazione diversa dal punto 1, gravano sul Cliente e sull'eventuale Concedente i seguenti oneri fiscali: Imposta di registro (solo in caso d'uso e non alla stipula della cessione): • € 200,00 per soggetti Iva, • 0,50% del valore di garanzia, se il Cedente non è soggetto Iva Imposta di bollo (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa).
Spese notarili (ove richieste):	a carico del Cliente nella misura reclamata dal Notaio

ALTRO

Spese per altre comunicazioni	4,00€
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	8,00€
Copia documentazione varia (a foglio)	0,25 € per le altre voci di costo si veda il Foglio Informativo "Servizio di Rilascio Copia Documentazione"
Spese per rilascio attestazioni / referenze (incluse dichiarazioni di sussistenza rapporti ai fini successori)	75,00 €

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

RECESSO

La cessione di credito pro solvendo rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti verso il Cliente e verso gli altri eventuali coobbligati. Inoltre, detta cessione di credito ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o che venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca del Catanzarese Credito Cooperativo - Via San Francesco di Paola - 88044 - Marcellinara (CZ), mail segreteria@catanzarese.bcc.it e PEC 07091.bancadelcatanzarese@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, I TERMINI DI SEGUITO ELENCATI HANNO I SIGNIFICATI RISPETTIVAMENTE INDICATI

Cessione di credito pro solvendo	La cessione del credito costituisce un accordo bilaterale mediante il quale la parte creditrice (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio credito vantato verso la parte debitrice (debitore ceduto). Con la clausola "pro solvendo" il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore ceduto e, pertanto, solo subordinatamente alla riscossione del credito da parte del cessionario, egli viene liberato.
Cessionario	Indica l'acquirente dei crediti, ossia la Banca Popolare Valconca
Crediti futuri	Crediti sorti a fronte di un titolo certo, ma non ancora liquidi ed esigibili.
Insolvenza	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte

Banca del Catanzarese - credito cooperativo- società cooperativa